REGOLAMENTO (CEE) N. 210/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1991

recante apertura di una gara relativa agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di carni ovine e caprine (3), prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (1), ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Spagna.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90 le offerte possono essere presentate all'organismo di intervento del rispettivo Stato membro.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate al rispettivo organismo di intervento entro le ore 14,00 del 14 febbraio 1991.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

^(°) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39. (°) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.